



**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI PIANO DI
RECUPERO RELATIVO AD TERRENO SITO IN SARONNO
VIA _____**

Il giorno del mese di..... dell'anno millenovecento
..... avanti a me, notaio
in nato a il e
residente a in via nella mia qualità
di sono personalmente comparsi i Sigg.ri:

a) Sig. nato a il residente
a in via il quale interviene
nella sua qualità di in esecuzione della Deliberazione Consiliare
n. del di seguito per brevità denominato "Comune";

b) Sig. nato a il residente
a in via il quale interviene
nella sua qualità di c.f., con sede
in Via....., di seguito per brevità denominata Attuatore.

PREMESSO

1. che gli Attuatori, sono proprietari delle aree e degli immobili sita nel Comune di Saronno, contraddistinta al Catasto Terreni di Varese al Fog. Sez. , nel modo seguente:

Fog	mapp. n.	vani	classe	Rendita
Fog	mapp. n.	vani	classe	Rendita
Fog	mapp. n.	vani	classe	Rendita
Fog	mapp. n.	vani	classe	Rendita

Fog	mapp. n.	are	R.D.L.	R.A.L.
Fog	mapp. n.	are	R.D.L.	R.A.L.
Fog	mapp. n.	are	R.D.L.	R.A.L.
Fog	mapp. n.	are	R.D.L.	R.A.L.
Fog	mapp. n.	are	R.D.L.	R.A.L.
Fog	mapp. n.	are	R.D.L.	R.A.L.
Fog	mapp. n.	are	R.D.L.	R.A.L.
Fog	mapp. n.	are	R.D.L.	R.A.L.

2. compresi in un ambito della superficie fondiaria di mq.,00, volumetria costruita mc..... inclusa nel perimetro del Piano di Recupero;

3. che il suddetto ambito sopra indicato, nel Piano Regolatore Generale del comune di Saronno, approvato dalla Giunta Regione Lombardia con delibera n. 6/32270 del 07/11/1997 ai sensi del 1° Comma art. 13 Legge Regionale 23/97 pubblicata sul B.U.R.L. in data 04.02.98 e successive varianti parziali, è inclusa all'interno del perimetro e risulta classificata in zona ; con le seguenti prescrizioni:
 - a) destinazione d'uso
 - b) if (o it) mc/mq
 ovvero nel caso di if o it prescritto che, applicato alla superficie di cui al punto precedente, da luogo alla S.L.P. (o vol.) max
 - c) altezza massima m
 - d) superficie coperta% mq.
 - e) standard richiesto mq.
 - f) assoggettamento a P.A. obbligatorio (o facoltativo)
4. che per la dotazione minima di urbanizzazione primaria e secondaria si fa riferimento all'art. N.T.A. del P.R.G. vigente.
5. che l'Attuatore dell'area in oggetto ha presentato, per il sedime suddetto, progetto di Piano di Recupero in dataprot.
6. che con deliberazione di C.C. n. del è stato individuato l'ambito ed adottato il Piano di cui trattasi;
7. che detto Piano di Recupero è stato approvato con C.C. n. del,e con il medesimo atto è stato approvato lo schema della presente convenzione.
8. che le aree e gli immobili compresi nell'ambito di PR non sono sottoposti non sono sottoposti a vincoli ai sensi della L. 1089/39 L. 1497/39 e dell'art. 1, della legge 08.08.1985 n. 431;
9. che il progetto di Piano di Recupero, redatto dal, con studio in -, per conto degli Attuatori, è composto dai seguenti elaborati:
 - a) Estratto di PRG, estratto fotogrammetrico, estratto catastale con elenco delle proprietà, normativa di PRG, stralcio delle N.T.A. speciali di Piano di Recupero
 - b) Planimetria dello stato di fatto, rilievo e dimostrazione delle aree e/o volumi.
 - c) Stato di fatto - Documentazione fotografica.
 - d) Planimetria di progetto, calcoli planovolumetrici.
 - e) Planimetrie di progetto, tipologie edilizie.
 - f) Planimetria di progetto, (individuazione delle aree di uso pubblico e da cedere in proprietà al Comune).
 - g) Prospetti edifici, sezioni - skyline edifici adiacenti caratteristiche manufatti edilizi.
 - h) Sistemazioni esterne, pavimentazioni piantumazioni.
 - i) Urbanizzazione primaria, rete fognaria, rete acqua, rete gas, rete Enel, rete Sip.
 - l) Relazione tecnica (circa i caratteri e l'entità dell'intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente).
 - m) Schema di convenzione
 - n) Scheda di sintesi

10. che il progetto di P.R. prevede:

- Superficie complessiva del P.R. mq.
- Superficie a sede stradale mq.
- Superficie da riservare per attrezzature ad uso pubblico per soddisfacimento standard mq.
- Superficie edificabile mq

- Volume o S.L.P. complessiva di progetto mc. o mq.
- Così ripartita:
 - per destinazione mc. o mq.
 - per destinazione mc. o mq.

- Superficie coperta ammessa da P.R.G. mq.
- Superficie coperta di progetto mq.
- Standard prescritto:
 - per residenza: abitanti teoricix 26,5 mq.
 - per terziario: S.L.P. x 100% mq.
 - per attività produttiva S.L.P. x 20% mq.
- **per un totale mq.**

- Superficie a standard di progetto mq.

Il tutto come risulta dall'allegata scheda di sintesi

11. che il P.R. sopra illustrato risulta conforme alle prescrizioni della vigente normativa in materia di pianificazione attuativa e alle N.T.A. speciali di P.R.;

12. che il Piano di Recupero risulta conforme:

- alla disciplina urbanistica nazionale e regionale;
- alle previsioni del P. R. G.;
- al Regolamento Edilizio;
- al Regolamento d' Igiene;

13. che la procedura di approvazione del P.R. cui si riferisce la presente Convenzione è quella indicata dalla L.R. n. 23 del 23/06/1997.

14. che il testo della Convenzione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, deve essere stipulato con atto pubblico con la partecipazione del Sindaco o di chi sia legittimamente delegato a rappresentare il Comune di Saronno, e che quindi la Convenzione deve venire trascritta nei Registri della Proprietà Immobiliare a cura del Comune ed a spese degli Attuatori;

15. Che la proprietà indicata in premessa ha espressamente dichiarato di conoscere gli obblighi posti a suo carico per l'attuazione degli interventi, in conformità alle direttive del Piano di Recupero stesso, della presente convenzione ed alle disposizioni legislative vigenti;

16. che gli Attuatori hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;

Tutto ciò premesso, fra le sopra costituite parti, con reciproco accordo:

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue, **con riserva delle approvazioni di legge per quanto riguarda il Comune**, ma in modo definitivo e vincolante per gli Attuatori, i quali dichiarano di obbligarsi per se e loro aventi causa a qualsiasi titolo:

Art. 1 - Valore giuridico delle premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Le parti convengono che, per quanto non contenuto e previsto nel presente atto, si fa riferimento alla vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia.

Art. 2 - Oggetto della convenzione ed autorizzazione

Il Comune di Saronno autorizza il piano di Recupero in conformità agli elaborati progettuali elencati in premessa, con le caratteristiche, i tempi ed alle condizioni convenute nel presente atto che prevedono la realizzazione dimc/mq per(residenziale, produttivo o commerciale ecc.) .

Art. 3 - Attuazione del Piano di Recupero e durata della convenzione.

Ogni intervento sulla proprietà in oggetto del presente piano ed ogni eventuale opera di urbanizzazione di competenza degli Attuatori dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione o concessione edilizia da rilasciarsi in base a progetto, che dovrà essere redatto nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti leggi urbanistiche.

Il termine entro cui potranno essere rilasciate le concessioni edilizie relative alle opere previste dal presente Piano di Recupero è fissato in anni 10 (dieci) dalla data di stipula della presente convenzione.

Art. 4 - Cessione aree per urbanizzazione primaria

Gli Attuatori in conformità al disposto del quinto comma, artt. 27,28 L. 457 del 1978, cedono alla stipula del presente atto, gratuitamente al Comune di Saronno la superficie dell'area destinata alla realizzazione e al completamento delle opere di urbanizzazione primaria interessanti il Piano di Recupero, quali individuate nella tavola n. per una superficie complessiva di mq., di cui mq. da destinare a strada e mq. da destinare a parcheggi (e marciapiedi).

In tali aree saranno realizzate le urbanizzazioni primarie a carico degli Attuatori descritte nelle tavole n. con le modalità indicate all'art. 7.

La consegna definitiva delle aree sopra descritte, avverrà a richiesta del Comune di Saronno, entro tre anni dall'inizio dei lavori, a tale termine le opere di urbanizzazione dovranno essere concluse e collaudate con le modalità espresse dai successivi art. 7 e 10;

Fino alla formale consegna al Comune di Saronno gli Attuatori e/o loro aventi causa si impegnano a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree oggetto di urbanizzazione primaria, al fine di garantire il perfetto godimento delle medesime da parte degli utenti.

Art. 5 - Cessione di aree per urbanizzazione secondaria

Gli Attuatori, cedono gratuitamente al Comune di Saronno le aree necessarie per la realizzazione ed il completamento delle urbanizzazioni secondarie interessanti il Piano di Recupero stesso, quali individuate nella tavola di progetto n. con la dizione "....." contraddistinta dalle lettere, per una superficie di mq., maggiore della superficie richiesta dalle N.T.A. del P.R.G., da destinare a, per il soddisfacimento degli standard urbanistici.

La consegna definitiva di dette aree avverrà a richiesta del Comune di Saronno, entro tre anni dall'inizio dei lavori, a tale data le opere di urbanizzazione dovranno essere concluse e collaudate, secondo le modalità espresse ai successivi articoli 8 e 10;

Fino alla formale consegna al Comune di Saronno gli Attuatori e/o loro aventi causa si impegnano a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree sopra descritte, al fine di garantire il perfetto godimento delle medesime da parte degli utenti.

Art. 6 - Monetizzazione di aree per soddisfacimento standard urbanistici

Preso atto che gli Attuatori cedono gratuitamente, come da art. 4 e 5, una superficie complessiva dimq. (al netto delle strade). Rilevato che la superficie minima da destinare a standard prevista dalla normativa vigente è pari amq.

Vista la deliberazione C.C. n 216 del 25/11/1991 e l'art. 12 della L.R. 60/77 gli Attuatori in corrispondono contestualmente al presente atto la somma di L. (pari a L..... L/mq x mq.) a titolo di monetizzazione della mancata cessione di aree per standard.

Art. 7 - Onere di urbanizzazione primaria

Gli Attuatori, in base a quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25/02/98 avente per oggetto l'applicazione degli oneri di urbanizzazione, si obbligano per loro e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere con le modalità stabilite dalla citata delibera, all'atto del rilascio delle singole concessioni edilizie, la somma di £. per m di costruzione, a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione primaria per un importo quantificato come di seguito:

Oneri per urbanizzazione primaria

(Slp. residenziale) mq. _____	x L./mq _____	= L. _____
(Slp. commerciale) mq. _____	x L./mq _____	= L. _____
(Slp. terziario) mq. _____	x L./mq _____	= L. _____
totale L. _____		

Dette somme sono da intendersi calcolate in via presunta al fine della produzione delle garanzie finanziarie. La determinazione delle somme definitive avverrà a congruaggio al momento del rilascio della concessione edilizia.

Art. 8 - Onere di urbanizzazione secondaria

Gli Attuatori, in base a quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25/02/98 avente per oggetto l'applicazione degli oneri di urbanizzazione, si obbligano per loro e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere con le modalità stabilite dalla citata delibera, all'atto del rilascio delle singole concessioni edilizie, la somma di £. per m di costruzione, a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione secondaria per un importo quantificato come di seguito:

Oneri per urbanizzazione secondaria

(Slp. residenziale) mq. _____ x L/mq _____ = L.

(Slp. commerciale) mq. _____ x L/mq _____ = L.

Totale L. _____

Dette somme sono da intendersi calcolate in via presunta al fine della produzione delle garanzie finanziarie. La determinazione delle somme definitive avverrà a conguaglio al momento del rilascio della concessione edilizia.

OPPURE - in caso di opere a scomputo

Art. 7 - opere di urbanizzazione primaria

Gli Attuatori si impegnano a realizzare a proprie cure e spese, le seguenti opere di urbanizzazione primaria sulle aree cedute a tale scopo di cui all'art. 4, e/o su aree di proprietà comunale come sotto specificate. Il costo presunto di dette opere, come da preventivo redatto in base al Listino prezzi LL.PP. del Comune di Saronno con sconto del 10% e per i prezzi qui non contemplati al listino prezzi 1/98 della Camera di Commercio Industriale Artigianale di Milano con sconto del 15%, allegato alla relazione del Piano di Recupero, è così stimato:

opere stradali	L.
opere di fognatura	L.
opere di acquedotto	L.
opere per collegamento alla rete SIP	L.
opere per collegamento alla rete ENEL	L.
opere per collegamento alla rete gas	L.
opere per pubblica illuminazione	L.
TOTALE	L.

non inferiore al corrispondente onere sostitutivo di L. determinabile in base alle tabelle comunali come da delibera n. 25 del 25/02/1998 (mc.x L/mq..... = L.)

I costi delle opere di cui al primo comma saranno scomputati, per la quota di competenza, dagli oneri di urbanizzazione primaria dovuti dalla..... per il rilascio della Concessione Edilizia relativa all'intervento residenziale.

Tutte le opere previste saranno realizzate a cura e spese dagli Attuatori, anche se in misura eccedente l'importo degli oneri dovuti per urbanizzazioni primarie.

Al contrario, qualora gli importi delle opere di cui al primo comma risultino inferiori, per la quota di rispettiva competenza, a quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, le

differenze dovranno essere corrisposte dagli Attuatori al Comune a titolo di conguaglio da effettuarsi a collaudo sulla base dei costi delle opere computati a consuntivo, al netto di I.V.A., come risultanti dalla contabilità di cantiere.

Per quanto riguarda le opere di collegamento alla rete ENEL, ai sensi della circolare del Ministero LL.PP. 13/1/1970 n. 227, gli Attuatori individuati per la realizzazione del P.R. dovranno produrre, all'atto del rilascio delle rispettive concessioni edilizie, un accordo preliminare con l'ENEL per la realizzazione della rete di distribuzione all'interno del comparto, compresi eventuali manufatti prescritti a tal fine dall'ENEL stessa.

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo, da redigere a firma di tecnici abilitati, per il rilascio della Concessione Edilizia è posto a carico degli Attuatori. Le opere dovranno essere concluse e collaudate entro tre anni dall'inizio dei lavori e in ogni caso prima della richiesta del certificato d'uso per gli edifici direttamente serviti.

Gli Attuatori si impegnano a tracciare a propria cura e spese le strade, la delimitazione degli isolati e quant'altro attiene al piano stesso riferendosi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con l'apposizione di picchetti inamovibili la cui posizione dovrà essere riportata sulla planimetria d'insieme del Piano di Recupero, in fase di richiesta della prima concessione edilizia con gli opportuni riferimenti.

Art. 8 - Oneri ed opere di Urbanizzazione Secondaria

Gli Attuatori si impegnano a realizzare a proprie cure e spese, le seguenti opere di urbanizzazione primaria sulle aree cedute a tale scopo di cui all'art. 4, e/o su aree di proprietà comunale come sotto specificate. Il costo presunto di dette opere, come da preventivo redatto in base al Listino prezzi LL.PP. del Comune di Saronno con sconto del 10% e per i prezzi qui non contemplati al listino prezzi 1/98 della Camera di Commercio Industriale Artigianale di Milano con sconto del 15%, allegato alla relazione del Piano di Recupero, è così stimato:

verde attrezzato	L.
arredo urbano	L.
parcheggi	L.
TOTALE	L.

non inferiore al corrispondente onere sostitutivo di L. determinabile in base alle tabelle comunali come da delibera n. 25 del 25/02/1998 (mc.x L/mq..... = L.)

I costi delle opere di cui al primo comma saranno scomputati, per la quota di competenza, dagli oneri di urbanizzazione primaria dovuti dalla..... per il rilascio della Concessione Edilizia relativa all'intervento residenziale.

Tutte le opere previste saranno realizzate a cura e spese dagli Attuatori anche se in misura eccedente l'importo degli oneri dovuti per urbanizzazioni secondarie determinabile in base alle tabelle comunali come da delibera n. 25 del 25/02/1998 (mc.x L/mq..... = L.).

Al contrario, qualora gli importi delle opere di cui al primo comma risultino inferiori, per la quota di rispettiva competenza, a quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, le differenze dovranno essere corrisposte dagli Attuatori al Comune a titolo di conguaglio da

effettuarsi a collaudo sulla base dei costi delle opere computati a consuntivo, al netto di I.V.A., come risultanti dalla contabilità di cantiere.

Il progetto esecutivo delle opere di cui al presente articolo, da redigere a firma di tecnici abilitati, per il rilascio della Concessione Edilizia è posto a carico degli Attuatori. Le opere dovranno essere concluse e collaudate entro tre anni dall'inizio dei lavori e in ogni caso prima della richiesta del certificato d'uso per gli edifici direttamente serviti.

NEL CASO DI OPERE A SCOMPUTO

Art. 9 - Controllo sulla progettazione e sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo di oneri

I progetti esecutivi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 saranno oggetto di verifica a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'eventuale controllo sull'esecuzione dei lavori, potrà essere effettuato da personale dell'uffici Tecnico o anche mediante nomina di un collaudatore in corso d'opera, con oneri a carico degli Attuatori.

L'Amministrazione Comunale di Saronno si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere di cui agli art. 7 e 8 in sostituzione degli Attuatori rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando essi non vi abbiano provveduto tempestivamente e l'Amministrazione Comunale li abbia messi in mora con un preavviso non inferiore a tre mesi.

Art. 10 - Collaudo

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a scomputo di oneri saranno collaudati da personale dell'uffici Tecnico o da tecnico abilitato incaricato dal Comune di Saronno entro tre mesi dalla richiesta da inoltrarsi congiuntamente da parte degli Attuatori; tutti i costi relativi al collaudo saranno a carico, per le quote di rispettiva competenza, degli Attuatori.

Contestualmente alla certificazione del positivo collaudo delle opere, l'Amministrazione Comunale assumerà a proprio carico le opere stesse e la relativa gestione e manutenzione.

Art. 11 - Onere Aggiuntivo

I Soggetti Attuatori versano al Comune di Saronno, al momento della stipula del presente atto, la somma di L., a titolo di ulteriore contribuzione per Oneri di Urbanizzazione per la realizzazione del parcheggio pubblico ubicato nell'intorno urbano di piazza unità d'Italia così determinato:

(Slp commerciale e direzionale) mq. _____ x L/mq. 380.000 =L. _____

OPPURE

Il comune di Saronno ha programmato (nel Programma triennale OO.PP. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.) consistenti interventi di riorganizzazione della viabilità cittadina prevedendo tra l'altro la realizzazione di parcheggi pubblici interrati al contorno del Centro Storico, al fine di migliorare sia la viabilità ciclo-pedonale che la sosta degli autoveicoli. Pertanto a titolo di ulteriore contribuzione agli oneri di urbanizzazione, gli Attuatori versa al Comune di Saronno, contestualmente alla stipula della presente, la somma di Lire per contribuire alla realizzazione del richiamato programma comunale, somma determinata in riferimento alle superfici commerciali e/o direzionali di progetto nel seguente modo:

(Slp commerciale e direzionale) mq. _____ x L/mq. 380.000 =L. _____

Art. 12 - Contributo relativo al costo di costruzione

Gli Attuatori si impegnano per loro e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a versare la quota di contributo commisurata al costo di costruzione che verrà determinata all'atto del rilascio di ogni singola concessione edilizia, nei tempi e con le modalità previste dalla deliberazione consiliare n. 26 del 25/02/98.

Art. 13 - Garanzie finanziarie

Il Comune da atto che gli Attuatori a titolo di garanzia finanziaria per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, che si intendono assunti in via solidale anche dagli aventi causa hanno versato:

- a) la somma di L.(.....) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
- b) la somma di L.(.....) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria

(in denaro contante o in titoli di stato o con lettera fideiussoria di istituto di Credito o Assicurativo) pari al 100% degli impegni assunti per la realizzazione delle opere agli articoli 7 e 8 della presente convenzione, oltre a IVA nell'aliquota corrente al momento della stipula del presente atto.

Gli Attuatori riconoscono che nell'eventualità di proprio inadempimento, l'inottemperanza alla conseguente diffida comunale ad adempiere comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 18.

Art. 14 - Altre spese

Gli Attuatori riconoscono che tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle necessaria dotazioni degli standard urbanistici, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle necessarie estensioni delle reti esistenti di erogazione dei servizi, gli ulteriori oneri rispetto a quanto indicato agli articoli 7 e 8 , che venissero stabiliti dalle Aziende ed Enti erogatori dei servizi di competenza, saranno a carico degli Attuatori.

Art. 15 - Validità

La validità della presente convenzione è di dieci anni dalla stipula, fermo restando che l'edificazione avverrà nel rispetto delle vigenti norme.

Art. 16 - Norme particolari

Eventuali deroghe alle N.T.A. vigenti (es. parcheggi)

Norme atte a regolare l'omogeneità o caratterizzazione tipologica dell'intervento

Vincoli particolari

Specifiche dati (superficie drenante, superficie filtrante, legge Tognoli,)

Art. 17 - Trasferimento aree soggette al presente atto

Gli Attuatori si impegnano, in caso di trasferimento anche parziale delle **aree** soggette al presente accordo, a porre a carico degli aventi causa, mediante specifica clausola da inserire nei contratti, tutti gli obblighi derivanti dai presenti accordi, che dovranno essere debitamente trascritti.

L'esatta identificazione catastale delle aree (destinate all'urbanizzazione primaria e secondaria) di cui agli art. 4 e 5 sarà effettuata con separato ed apposito atto.

Art. 18 - Sanzioni

In caso di inadempienza delle norme espresse all' art. 4, 5, 7, 8, 10, nel presente atto l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare all'Attuatore una penale di L. (.....) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati per l'esecuzione e il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Gli Attuatori riconoscono che nell'eventualità di proprio inadempimento, l'inottemperanza alla conseguente diffida comunale ad adempiere agli obblighi sottoscritti comporterà l'incaricamento della cauzione, indicata all'art. 12 della presente convenzione, nelle casse comunali a titolo di penale e la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione al Piano di Lottizzazione: in tale evenienza risulterà altresì sospesa l'efficacia delle concessioni edilizie in corso e risulterà impedito il rilascio di altre concessioni edilizie oltre al pagamento della sopra citata penale.

L'autorizzazione al Piano di Lottizzazione riacquisterà efficacia solo con l'ottemperanza alla diffida ad adempiere, ovvero nel caso che il Comune vi abbia già provveduto d'ufficio, con il rimborso al Comune medesimo delle spese sostenute e con la EVENTUALE prestazione di una nuova garanzia finanziaria.

La sospensione dall'efficacia dell'autorizzazione per un periodo superiore ad un anno, comporterà la decadenza dell'autorizzazione medesima.

Art. 19 - Clausola generale

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione si fa esplicito richiamo alle norme di legge.

Ai sensi della legge 28.02.1985 n. 47, art. 18 si allega a quest'atto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Saronno il prot.

Le parti dichiarano che, dalla data del rilascio ad oggi, non sono intervenute modifiche negli strumenti urbanistici che qui interessano.

Tutte le aree in cessione descritte sono cedute libere da persone o cose, da iscrizioni ipotecarie ed annotamenti pregiudizievoli, da affitti, occupazioni o concessioni, da servitù apparenti e non, da oneri reali, da imposte patrimoniali, da gravami e vincoli di ogni specie, che possono essere pregiudizievoli per il Comune.

Art. 20 - Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri nominati: uno dl Comune, uno dal Attuatori ed uno concordemente tra le parti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

La nomina degli arbitri di parte dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta formulata da una delle parti: in ogni caso di inadempienza anche l'arbitro di parte negligente potrà essere nominato dal Presidente del tribunale di Busto Arsizio su istanza della parte diligente.

Il collegio deciderà secondo diritto ed equità ed il risultato del dolo sarà inappellabile.

Art. 21 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, nonché i previsti stipulanti atti di cessione gratuita delle aree, si convengono a totale carico degli Attuatori, che si riservano di chiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla Legge.

Art. 22 - Stipula della convenzione

Gli Attuatori si impegnano a procedere alla formale stipulazione della presente convenzione nel giorno all'ora ed al luogo che saranno fissati dal Comune entro un mese dalla data di esecutività della delibera comunale.

il giorno ed il luogo della stipulazione di cui sopra saranno comunicati alle altre parti del Comune con nota che dovrà pervenire agli Attuatori almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la suddetta stipulazione.

Art. 23 – Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore ed in particolare alla legge urbanistica 17/08/1942 n. 1150, L 457 del e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Saronno, lì

COMUNE

GLI ATTUATORI

DA AGGIUNGERE ?????

Eventuali variazioni in corso d'opera (vedi convezione S. Cristoforo)
Legge tognoli
Sevitù di passo